



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMONTANI, FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2009

Norme in materia di reversibilità della pensione

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni il panorama familiare italiano è radicalmente cambiato.

Su quasi 15 milioni di coppie, più di 300.000 non sono coniugate. Un numero che di anno in anno diventa sempre più significativo.

La realtà sociale evidenzia, infatti, l'accentuata articolazione dei modelli di stabile convivenza, in genere basata sull'affettività, e ciò a prescindere dall'indubbia centralità della famiglia, basata sul matrimonio, come prevista dall'articolo 29 della Costituzione.

A fronte di un numero sempre maggiore di famiglie di fatto, non corrisponde però una tutela normativa di questo fenomeno in Italia.

In particolare, non esiste in Italia una tutela del convivente superstite, in materia di reversibilità della pensione.

È un problema di non poca importanza, perché è molto avvertita l'esigenza di tutelare chi ha convissuto per lungo tempo con il proprio *partner*. Per questo si rende necessario un intervento normativo che tuteli e garantisca i diritti di chi convive instaurando legami di reciproca assistenza e protezione.

Inoltre, la mancata inclusione del convivente *more uxorio* tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità si pone in evidente contrasto con i dettami dell'articolo 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 che, in assenza di legittimati, il pensionato o l'assicurato può disporre, in sede

testamentaria, di una quota della propria pensione equiparata a quella stabilita *ex lege* per il coniuge superstite.

Tale quota, così come previsto all'articolo 2 del disegno di legge, spetta al proprio convivente, solo se la convivenza di almeno cinque anni continuativi venga provata dalle risultanze anagrafiche, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

L'articolo 3 pone alcune limitazioni alla possibilità di destinare al convivente la parte reversibile della propria pensione.

L'articolo 4 contiene la norma di copertura, che opera mediante una riduzione lineare, di importo comunque limitato e quindi, si ritiene, sostenibile, degli stanziamenti di parte corrente della tabella C della legge finanziaria 2009, nonché, per il maggior onere relativo all'anno 2011, quanto a 800 milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011 e, quanto a ulteriori 800 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

Va tenuto innanzitutto presente che annualmente si spendono per le pensioni ai superstiti circa 35 miliardi di euro, in presenza di requisiti per il diritto alla prestazione ab-

bastanza restrittivi per i soggetti diversi dal coniuge.

L'onere presenta ovviamente un andamento crescente per un lungo lasso di tempo, fino a quando le cessazioni per morte delle classi di percettori stratificatisi equivarranno finanziariamente all'arrivo di nuovi beneficiari. Alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di leggi che presentano un profilo di oneri crescente nel tempo, si

è pertanto considerato l'onere del terzo anno del triennio di riferimento in misura pari all'onere massimo atteso (quello a regime, nel caso di specie).

Si precisa, infine, che la normativa proposta riguarda i soggetti non coniugati e i vedovi, che non abbiano genitori, fratelli, figli o nipoti in possesso dei requisiti personali, reddituali e anagrafici richiesti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di
reversibilità della pensione)*

1. In assenza di legittimati, per i quali trovino applicazione le disposizioni in materia di reversibilità della pensione di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il pensionato o l'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2), lettere *a)* e *b)*, del medesimo regio decreto-legge, può disporre, in sede testamentaria, di una quota della propria pensione equiparata a quella stabilita per il coniuge superstite ai sensi del citato articolo 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai conviventi, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno cinque anni.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai beneficiari di cui all'articolo 2:

- a) la cui differenza di età con il pensionato o l'assicurato superi i venti anni;
- b) che siano già titolari di altre pensioni;
- c) non residenti regolarmente in Italia da almeno cinque anni;
- d) il cui reddito lordo sia tre volte superiore all'importo netto della pensione da erogare;
- e) siano legati da vincoli di matrimonio.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 200 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2011, si provvede:

a) quanto a euro 200 milioni per l'anno 2009 e ad euro 500 milioni per l'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, con l'esclusione di quelli destinati alla sicurezza, alle forze armate e alle forze di polizia:

b) quanto a euro 2.400.000 per l'anno 2011: mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, con l'esclusione di quelli destinati alla sicurezza, alle forze armate e alle forze di polizia, fino a concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro; mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio

triennale 2009-2011, fino a concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro; mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto fino a concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

